



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del 21/12/2018

OGGETTO: Piano di Lottizzazione, d'iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane "D2" di cui alla Scheda Normativa n. 3 UTOE 1C3 del Regolamento Urbanistico vigente, presentato dai Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l. (P.E. 273/18). Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i..

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14/12/2018, n.prot. 10981 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Il Consigliere Stefano Pacchini entra nella sala del Consiglio Comunale alle ore 9:02.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11 e assenti n° 2 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	-	X
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Stefano PACCHINI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e illustra sinteticamente l'argomento, precisando che è stato già esaminato discusso nella Commissione consiliare del 20 dicembre.

Il Sindaco apre la discussione.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Bibbona è dotato di strumento di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica, ai sensi della vigente disciplina regionale per il governo del territorio, in particolare:

- Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2001 ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 16.01.1995 n. 5 e s.m., divenuto efficace dal 12.09.2001 (data pubblicazione sul BURT), da ultimo modificato con la variante parziale 2010 contestuale alla variante parziale 2010 al RU approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 29.04.2011;
- È stato avviato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona (comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 7 della L.R.T 10/2010 e s.m.i.;
- Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2003, ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche, ed in particolare del comma 6 dell'art. 28 e dei commi 6 e 7 dell'art. 30 della stessa e lo stesso è divenuto efficace dal 20.08.2003 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano) ed in ultimo modificato con la variante quinquennale al Regolamento Urbanistico che, concretamente ha condotto alla formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, approvato con i seguenti atti:
 - delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2015;
 - delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2016;
 - delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30.03.2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.06.1999, ad oggetto "*Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva, terzo lotto, località "Il Mannaione". Esame osservazioni. Determinazioni. Approvazione Piano Attuativo ai sensi della L.R. N. 5/95*";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.07.1999;

VISTA la Convenzione Urbanistica Rep. n. 87.644, Raccolta n. 23.951, stipulata in data 05.11.1999 dal Notaio Dottor Mauro Cristiani tra il Comune di Bibbona e la Sig.ra Cancellieri Maria Bianca, per l'attuazione del Piano di Lottizzazione con destinazione Produttiva 3° Lotto, località Mannaione;



RILEVATO che il suddetto Piano di Lottizzazione è stato realizzato parzialmente e ad oggi detto Piano Attuativo risulta non più efficace;

DATO ATTO che il completamento del suddetto comparto urbanistico è attualmente disciplinato dalla Scheda Normativa n. 3 dell'UTOE 1C3 "Insediamenti localizzati delle attività" "D2: Area di Campolungo" del vigente Regolamento Urbanistico;

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comune in data 27.09.2018, acquisita al prot. n. 8765 (P.E. 273/2018), inoltrata dal Sig. Scaramuzzi Donato Eugenio nato a Firenze il 27.12.1955 C.F.: SCRDTG55T27D612Q e dalla Sig.ra Scaramuzzi Maria Oliva nata a Firenze il 23.10.1957 C.F.: SCRMLV57R63D612U, entrambi residenti in Via Amendola n. 38 non in proprio ma in qualità di procuratori generali della Sig.ra Cancellieri Maria Bianca nata a Firenze in data 06.02.1929 C.F.: CNCMBN29B46D612B e ivi residente in Via Amendola n. 38, Amministratore Unico della Soc. Calcinaiola S.r.l. con sede a Firenze in Via Oberdan n. 15, P.I.: 05083120484, tesa all'approvazione del Piano di Lottizzazione, d'iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane "D2";

DATO ATTO che l'intervento in progetto proposto è in attuazione delle previsioni urbanistiche di cui alla Scheda Normativa n. 3, UTOE 1C3 "Insediamenti localizzati delle attività" "D2: Area di Campolungo" del vigente Regolamento Urbanistico, prima citata, che, subordina lo stesso, alla formazione di un Piano Attuativo;

RILEVATO che il presente progetto si configura come completamento del Piano di Lottizzazione approvato con deliberazioni della G.C. n. 114 del 11.06.1999 e del Consiglio Comunale n. 72 del 29.07.1999, che sostanzialmente recepisce la potenzialità edificatoria consentita dal vigente Regolamento Urbanistico, il quale amplia la gamma delle destinazioni d'uso in particolare al settore commerciale, permettendo l'insediamento di strutture di vendita per superfici che vanno dall'esercizio di vicinato a quelle della grande distribuzione;

RILEVATO altresì che la distribuzione planimetrica dei lotti ricalca fedelmente quella del P.d.L. approvato e in parte già realizzato, mentre viene incrementata notevolmente la dotazione di standards a parcheggio, conseguenti alla previsione di destinazione commerciale e, per quanto attiene la viabilità, è da evidenziare che è previsto il prolungamento della via pubblica denominata "S. Pertini" e strade interne alla lottizzazione che andranno a collegarsi con la via pubblica denominata "G. Amendola" al fine di realizzare il necessario collegamento con le aree già urbanizzate;

ATTESO che la figura del "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014 è individuata nel Geom. Sandro Cerri, in qualità di Responsabile dell'Area 4 - "Edilizia Privata e Urbanistica" ed in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.05.2008, con la quale si è proceduto ad un riassetto della struttura comunale e delle relative attribuzioni, attribuendo allo stesso la competenza relativa alla Programmazione Urbanistica a decorrere dal 01 giugno 2008;

VISTA la nota prot. n. 9179 del Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, datata 09.10.2018, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo di cui trattasi, comunicato il nominativo del Responsabile dello stesso,



individuato ai sensi della L. 241/1990 nel Geom. Sandro Cerri, richiesta documentazione integrativa e nel contempo interrotti i termini;

VISTA la documentazione integrativa presentata dai tecnici incaricati ed acquisita al prot. n. 10214 in data 20.11.2018;

VISTA la successiva nota del Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, datata 05.12.2018, prot. n. 10599, con la quale sono state richieste ulteriori copie della documentazione a corredo del Piano di Lottizzazione in oggetto e nel contempo sono stati nuovamente interrotti i termini;

VISTA la documentazione integrativa, presentata dai tecnici incaricati e acquisita al prot. n. 10759 in data 10.12.2018;

VISTO il Parere *“Favorevole con condizioni”* della Commissione Tecnica interna con funzioni di Commissione Urbanistica, come previsto nel vigente Regolamento Edilizio, espresso nella seduta del 04.12.2018 con verbale n. 15/2018 – 12, come di seguito indicate:

“Che siano rispettati i pareri che saranno rilasciati dagli Enti competenti, indicati di seguito: Provincia di Livorno, Regione Toscana Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Consorzio di Bonifica “Alta Maremma”, REA, Enel Distribuzione S.p.a. Zona di Livorno, ASA Spa, Polizia Municipale, Responsabile Area 3 – Lavori Pubblici di questo Comune”;

VISTA la nota prot. n. 10827 del Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, Geom. Sandro Cerri, datata 11.12.2018, con la quale sono stati richiesti i pareri agli Enti competenti: Provincia di Livorno, Regione Toscana Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Consorzio di Bonifica “Alta Maremma”, Rea, Enel Distribuzione s.p.a. zona di Livorno, Asa spa, Polizia Municipale del Comune di Bibbona, Responsabile Area 3 – Lavori Pubblici del Comune di Bibbona;

DATO ATTO che, per il Piano Attuativo in esame, è stato provveduto al deposito, all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, con nota del Responsabile Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, prot. n. 10600 del 04.12.2018, delle schede e degli elaborati previsti dalle istruzioni tecniche di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R, tutt’ora vigente (acquisita agli atti dal predetto ufficio in data 06.12.2018 al prot. n. 555233);

VISTA la nota dell’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, prot. n. 0560280 del 10.12.2018, pervenuta a questo Comune in data 11.12.2018, prot. n. 10797, con la quale si attesta l’venuto deposito della documentazione prima citata, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 283 del 10/12/2018;

VISTA la Relazione redatta in data 13.12.2018 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, ai sensi dell’articolo 33 comma 2, della Legge Regionale 65/2014, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che dà motivatamente atto della coerenza del Piano Attuativo con il Piano Strutturale e della conformità al Regolamento Urbanistico vigente;



CONSIDERATO che trattandosi di un Piano Attuativo, oltre l'aspetto urbanistico – edilizio deve essere valutato il progetto anche alla luce delle disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTA la Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”;

VISTA la Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), con la quale la Regione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale, così come modificato dal D.Lgs 4/2008, disciplinando le procedure della VAS relativa ai piani che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

VISTO l'art. 11 della suddetta legge regionale, che attribuisce la competenza amministrativa relativa alla VAS “ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi”;

VISTE le disposizioni del D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5 “Costruzioni private”, comma 1 lettera g) e comma 8, che rispettivamente prevedono:

- *“esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;”*
- *“lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”*

DATO ATTO che le suddette disposizioni legislative sono state recepite dalla Legge Regionale 10/2010 all'art. 5 bis, comma 2, ove è previsto che: “Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;



RILEVATO che l'atto di governo del territorio attualmente vigente in questo Comune, ovvero il Terzo Regolamento Urbanistico, pur essendo stato interamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, non definisce i criteri imprescindibili e inderogabili come elencati nel predetto art. 5 bis, comma 2 della L.R. 10/2010;

DATO ATTO che pertanto si è reso necessario attivare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui alle soprarichiamate disposizioni legislative in materia;

VISTA la deliberazione C.C. n. 36 del 30.04.2010, relativa alla designazione degli organi che assumono in materia di VAS il ruolo di *"Proponente"*, di *"Autorità Competente"* e di *"Autorità Procedente"*, rispettivamente individuati nell'Area "Edilizia Privata" insieme alla struttura tecnica che elabora il Piano, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;

RILEVATO che nel caso specifico, trattandosi di un Piano di iniziativa privata, il soggetto *"Proponente"* è l' *"eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge"*, così come previsto dall'art. 4, c. 1, lettera l della legislazione regionale prima citata, n. 10/2010;

VISTA la deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015, con la quale è stata nominata la nuova Commissione del Paesaggio individuata anche quale *"Autorità Competente"* in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in applicazione dell'art. 12 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 così come modificato con la L.R.T. 6/2012, modificando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2010, nella parte relativa all'individuazione dell'Autorità Competente non più individuata nella Giunta Comunale, bensì nella *"Commissione per il Paesaggio"*;

DATO ATTO che il *"Proponente"* ha predisposto il "Documento Preliminare" ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ove sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nell'ambito del processo di valutazione ai fini della verifica di assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica;

RILEVATO che, con nota prot. n. 10853 del 11.12.2018, il suddetto Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 della L.R. n. 10/2010, è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni;

CONSIDERATA l'urgenza, nonché l'interesse pubblico all'attuazione di quanto previsto nella soluzione progettuale proposta, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e al completamento del comparto già parzialmente edificato con il precedente Piano di Lottizzazione di cui alle delibere G.C. n. 114 del 11.06.1999 e C.C. n. 72 del 29.07.1999, si ritiene di procedere comunque all'adozione del piano ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 nelle more della conclusione del processo attivato allo scopo di valutare se il presente Piano di Lottizzazione possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che comunque il procedimento attivato relativamente alla verifica di assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica, dovrà essere concluso



prima dell'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in esame e, qualora "l'Autorità Competente", al termine di detta verifica, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, non ne determini l'esclusione, il Piano dovrà essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, da concludersi prima della definitiva approvazione del Piano stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che, prima della definitiva approvazione Piano di Lottizzazione, come risulta dalla già citata Relazione del Responsabile del Procedimento, dovranno essere acquisiti tutti i pareri degli Enti competenti e, qualora gli stessi comportino modifiche e/o integrazioni alle soluzioni progettuali proposte, gli elaborati tecnici necessari dovranno essere opportunamente adeguati;

VISTI gli elaborati definitivi costituenti il Piano di Lottizzazione d'iniziativa privata in esame, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo;
- "Condizioni alla trasformazione" ai sensi di quanto disposto agli artt.li dal 67 al 73.2 delle N.T.A. del R.U. vigente;
- Documentazione Fotografica;
- Computo metrico estimativo – opere di urbanizzazione completamente comparto;
- Computo metrico estimativo – opere di urbanizzazione extra comparto;
- Bozza di Convenzione;
- Tav. 1 – Ubicazione;
- Tav. 2 – Planimetria generale;
- Tav. 3 – Contesto Ambientale;
- Tav. 4 – Planimetria Quotata;
- Tav. 5 – Destinazione superfici e standard Urbanistici;
- Tav. 6 – Schema Impianti;
- Tav. 6a – Particolare Impianti Enel, gas, telefono e Illum. Pubblica;
- Tav. 7 – Miglioramento intersezione Via del Paratino – opere fuori comparto;
- Tav. 8 – Tipologia recinzione;
- Tav. 9 – Punti di raccolta rifiuti;
- Tav. 10 – Sovrapposizione estratto di mappa ed estratto Regolamento Urbanistico;
- Elaborato Valutazione Impatto Acustico;
- Indagine geologica di supporto;

PRESO ATTO che, trattandosi di piano attuativo conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico, come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri prima citata, le procedure per l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle indicate nell'articolo 111 della L.R. 65/2014, così come disposto dall'art. 33 della stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto articolo 111 della L.R. 65/2014, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il piano è trasmesso alla Provincia, depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT e reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune;



TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 111, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e che, decorso tale termine, l'atto può essere approvato motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate;

CONSIDERATO che, in data 27 marzo 2015, è stata approvata l'integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), pubblicata sul BURT del 20 maggio 2015, e preso atto che l'area oggetto del Piano Attuativo non interessa la disciplina dei "beni paesaggistici" formalmente riconosciuti dal medesimo e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

PRESO ATTO che, per tale motivo, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del PIT/PPR, non è necessario dopo l'adozione trasmettere alla Regione gli atti relativi al Piano Attuativo, al fine di far convocare la conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici;

TUTTO ciò **valutato e considerato**, si ritiene opportuno procedere all'adozione del Piano di Lottizzazione, d'iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane "D2" di cui alla Scheda Normativa n. 3 UTOE 1C3 del Regolamento Urbanistico vigente, presentato dai Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l. (P.E. 273/18), con le prescrizioni indicate nell'allegata Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 13 Dicembre 2018;

VISTO il verbale della Prima Commissione Consiliare Permanente "*Attività di coordinamento e pianificazione del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti, infrastrutture, protezione civile*", rilasciato nella seduta del 20/12/2018, alla quale sono stati sottoposti gli allegati in forma definitiva;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 recante "Norme per il governo del Territorio" incluse le disposizioni transitorie e finali;

VISTO il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



CON voti favorevoli, n 11 astenuti n. 0, contrari n.0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- **Di richiamare** la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di adottare**, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e s.m., così come disposto dall'art. 33 della stessa, il Piano di Lottizzazione, d'iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane "D2" di cui alla Scheda Normativa n. 3 UTOE 1C3 del Regolamento Urbanistico vigente, presentato dai Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, nata a Firenze il 06.02.1929, codice fiscale CNCMBN29B46D612B, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l., con sede in Firenze, P.zza Oberdan n. 15, P.IVA 05083120484, (P.E. 273/18), con le seguenti **prescrizioni**:
 - **che siano rispettati i pareri che saranno rilasciati dagli Enti competenti, indicati di seguito: Provincia di Livorno, Regione Toscana Genio Civile Valdarno inferiore e costa, Consorzio di Bonifica "Alta Maremma", Rea, Enel distribuzione S.p.a. zona di Livorno, Asa Spa, Polizia Municipale, Responsabile Area 3 – Lavori Pubblici di questo Comune;**
 - **qualora i pareri rilasciati dagli Enti competenti sopra citati, comportino modifiche e/o integrazioni alle soluzioni progettuali proposte, gli elaborati tecnici necessari dovranno essere opportunamente adeguati;**
- **Di dare atto** che il Piano di Lottizzazione di cui al punto precedente si compone dei seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo;
 - "Condizioni alla trasformazione" ai sensi di quanto disposto agli artt.li dal 67 al 73.2 delle N.T.A. del R.U. vigente;
 - Documentazione Fotografica;
 - Computo metrico estimativo – opere di urbanizzazione completamento comparto;
 - Computo metrico estimativo – opere di urbanizzazione extra comparto;
 - Bozza di Convenzione;
 - Tav. 1 – Ubicazione;
 - Tav. 2 – Planimetria generale;
 - Tav. 3 – Contesto Ambientale;
 - Tav. 4 – Planimetria Quotata;
 - Tav. 5 – Destinazione superfici e standard Urbanistici;
 - Tav. 6 – Schema Impianti;
 - Tav. 6a – Particolare Impianti Enel, gas, telefono e Illum. Pubblica;
 - Tav. 7 – Miglioramento intersezione Via del Paratino – opere fuori comparto;
 - Tav. 8 – Tipologia recinzione;
 - Tav. 9 – Punti di raccolta rifiuti;



- Tav. 10 – Sovrapposizione estratto di mappa ed estratto Regolamento Urbanistico;
- Elaborato Valutazione Impatto Acustico;
- Indagine geologica di supporto;

- **Di dare atto** che, prima dell'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in esame, dovrà essere concluso il procedimento attivato relativamente alla verifica di assoggettabilità del Piano stesso a Valutazione Ambientale Strategica e, qualora "*Autorità Competente*", al termine del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, non ne determini l'esclusione, detto Piano dovrà essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, da concludersi prima della definitiva approvazione del Piano stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

- **Di allegare** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la Relazione redatta in data 13.12.2018 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, ai sensi dell'articolo 33 comma 2, della Legge Regionale 65/2014, che dà motivatamente atto della coerenza del Piano Attuativo con il Piano Strutturale e della conformità al Regolamento Urbanistico vigente;

- Di dare atto che la procedura per addivenire all'approvazione del Piano di Lottizzazione adottato con la presente deliberazione, è quella prevista dall'art. 111 della L.R. 65/2014, così come disposto dall'art. 33 della stessa, trattandosi di un Piano Attuativo conforme alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico;

- **Di dare atto** altresì che l'Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica eseguirà tutti gli adempimenti occorrenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, dando mandato, in particolare, di trasmettere copia del Piano Attuativo in argomento alla Provincia di Livorno e di depositare presso la sede comunale gli atti della presente deliberazione e i relativi elaborati allegati, per la durata di trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla di pubblicazione sul B.U.R.T. di apposito avviso, durante i quali chiunque avrà la facoltà di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in merito, purché pertinenti l'oggetto del piano stesso; il Piano sarà reso accessibile anche sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Piani Attuativi";

- **Di specificare** che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, si procederà alla definitiva approvazione del Piano di Lottizzazione di cui trattasi, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate.

Stante l'urgenza di provvedere,

con successiva, distinta votazione con voti favorevoli, n 11 astenuti n. 0, contrari n.0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Relazione tecnica illustrativa

(Relazione Tecnica.pdf.p7m - 6A1634A6494739CF18731D6BC0BAEE338A4DF71B)

Norme Tecniche Attuazione Piano Attuativo

(Norme Tecniche di Attuazione PdL.pdf.p7m - 1EC6ADDF6B483491015E944A118B9427CAC316F4)

Condizioni alla trasformazione

(Relazione sulle condizioni alla trasformazione.pdf.p7m - 14ACC6B2771A44387BF5F816974022ECE06FDC39)

Documentazione fotografica

(Documentazione Fotografica.pdf.p7m - 9259656B3D5543DC0DCA18AF0688D97E8A9C571E)

Computo metrico opere di urbanizzazione completamento comparto

(Stima opere di urbanizzazione.pdf.p7m - 590C683F9D4C2D993D9F551DFD9D86F0E3B6C218)

Computo metrico opere di urbanizzazione extra comparto

(stima opere extra comparto.pdf.p7m - C529E580A8C261BA79D7CE75F19AD11BF407E62C)

Bozza di convenzione

(Bozza di Convenzione.pdf.p7m - 0BC658AF2C02C0B3FD863680945B52084E09C42E)

Tavola 1 - Ubicazione

(TAV 1 Ubicazione.pdf.p7m - 6A631D6F6FE021AA45FA464347A3D455CF58EFA3)

Tavola 2 - Planimetria generale

(TAV 2 Planimetria generale.pdf.p7m - 5F2A4AC716E74D65763B483E593160036B495950)

Tavola 3 - Contesto Ambientale

(TAV 3 Contesto ambientale.pdf.p7m - A5CC032822A6F1A918CA3D45ADAA0E25149C34B5)

Tavola 4 - Planimetria quotata

(TAV 4 Planimetria quotata.pdf.p7m - 0058D77DA6A5E867ECB9039A3DCB49AB13BAD267)

Tavola 5 - Destinazione superfici e standard urbanistici

(Tav 5 Standard urbanistici.pdf.p7m - 53C1808FB996493BB914D5A678E2EDB212675019)

Tavola 6 - Schema impianti

(TAV 6 IMPIANTI fognatura bianca e illuminazione.pdf.p7m - 557F85B6E6E0341727831F504EFB20AB10DE761C)

Tavola 6a - Ubicazione Particolari impianti

(TAV 6A Particolari opere urbanizzazione.pdf.p7m - DC3998C75E26C786D24AAF2E4D2DCDA4AF8600C2)

Tavola 7 - Miglioramento intersezione Via del Paratino - opere fuori comparto

(TAV 7 Incrocio e Rotatoria.pdf.p7m - 671EC36B413F48687C04E4E86479D0D6B6A9D85B)

Tavola 8 - Tipologia recinzione

(TAV 8 PARTICOLARE RECINZIONE.pdf.p7m - 6D7F6A6CDE235EB70F5C5F05DEB2EA301425552B)

Tavola 9 - Punti di raccolta rifiuti

(TAV 9 Punti di raccolta rifiuti.pdf.p7m - 1BAB9D0B696AD40D279A1DEDDBA57409E0CB1DBE)

Tavola 10 - Sovrapposizione estratto di mappa ed estratto Regolamento Urbanistico

(TAV 10 Sovrapposizione Catasto RU.pdf.p7m - 1AB872EB941BC215542CE1A66850CA4A3678380C)

Elaborato Valutazione Impatto Acustico

(Valutazione impatto acustico.pdf.p7m - EB1BCA851DD78B4B3BDAA93801B188A4F9CEF487)

Indagine geologica di supporto

(Relazione geologica lottizzazione Mannaione.pdf.p7m - 773554F4B8C160D8D29C76BE2E59C8779D8A5685)

Relazione Responsabile Procedimento

(relazione del responsabile del procedimento art 33 della L R T 65-14 (3).pdf.p7m - D28EA1681694917F24DC9D3EF3E620F479254E49)

TESTO PROPOSTA

(S50_2018_81.rtf - 9DFE91B0ED76716B8FA9BFF0ADF0EB8D6DE51A78)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 86 del 21/12/2018

(PARERE_S50_2018_81.rtf.pdf.p7m - 564B0F5A97F835605EA478B8DB789AC7A8F83197)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S50_2018_81.rtf.pdf.p7m - BA56503CDC6E956CAD349DBE6CB455B8B36579FF)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
